



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La vicenda che ha portato alla proposizione del ricorso, si è sviluppata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 6 giugno 2012 n 74, che recava "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo", con particolare riferimento alla sospensione dell'ammortamento dei mutui.

La banca qui resistente, in data 20 maggio 2012, ha infatti scritto all'attuale ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario, ed al contitolare, per informarli di avere *"...provveduto a sospendere il pagamento delle rate del finanziamento in oggetto, fino al 30 settembre 2012. Durante il periodo di sospensione matureranno gli interessi semplici nella misura prevista dal contratto di finanziamento; l'importo dei suddetti interessi maturati sarà addebitato una volta ripreso il regolare ammortamento. La informiamo inoltre che la sospensione determina la proroga della scadenza del finanziamento per un periodo corrispondente alla durata della medesima. Qualora Lei intendesse, invece, procedere al regolare pagamento delle rate, secondo quanto contrattualmente stabilito, La invitiamo a rivolgersi a una Filiale della Banca per la formalizzazione della Sua volontà di rinuncia..."*.

Dopo oltre un anno, il 7 novembre 2013, la contitolare del mutuo ha proposto reclamo alla banca, chiedendo, in relazione alla sospensione del mutuo dal 15 giugno al 15 novembre 2012, *"...il ricalcolo degli interessi, in quanto questi vanno calcolati solo sulle rate sospese e non sull'intero capitale residuo..."*, richiamando la decisione n 3257 del 14 giugno 2013 del Collegio ABF di Roma.

La banca ha risposto al reclamo il successivo 6 dicembre 2013, richiamando innanzitutto la sospensione disposta dal già ricordato D.L. n 74/2012, convertito nella L. 1 agosto 2012, n 122, ed aggiungendo che *"Tale previsione normativa, nel disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, non contempla alcuna precisazione in merito al recupero delle relative somme al termine del periodo di sospensione; pertanto, nella situazione di emergenza, considerata la mancanza di specifiche prescrizioni normative circa le modalità operative della predetta sospensione, la scrivente Banca ha fatto riferimento all'unica iniziativa esistente in materia, ovvero l'Accordo sottoscritto il 18/12/2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e tredici Associazioni di Consumatori, sulla sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà. Occorre evidenziare che il suddetto Accordo è stato oggetto di un successivo Protocollo di intesa denominato "Piano Famiglie", al quale hanno aderito il 2 febbraio 2010 anche il Dipartimento della Gioventù ed il Dipartimento delle Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e la CEI. A tal proposito, evidenziamo che il Documento tecnico contenuto nel sopra citato "Piano Famiglie" prevede espressamente le modalità operative da applicarsi nel calcolo degli interessi sulle rate sospese, stabilendo che, nel periodo di sospensione, maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che devono essere rimborsati dal cliente secondo la seguente modalità: "...sospensione*

dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) (...). Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione...".

Dopo avere ricordato che *"...La medesima formula è stata altresì utilizzata per il calcolo degli interessi da rimborsare da parte del Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa di cui all'art. 2, comma 475 e ss, della Legge n. 244/2007 in caso di sospensione dell'ammortamento a causa della perdita del posto di lavoro, del decesso o di grave infortunio del mutuatario..."*, la banca ha dichiarato di avere applicato *"...coerentemente, la sospensione secondo i principi sopra riportati; più precisamente, sotto il profilo tecnico, la sospensione determina una "parentesi" nell'ammortamento del mutuo e, quindi, una traslazione del piano di ammortamento originario per un periodo pari a quello della sospensione stessa..."*.

Conseguentemente, secondo la banca, gli interessi sulle rate sospese dal giugno al novembre 2012, *"...sono stati legittimamente ripartiti, a far data dal mese di dicembre 2012, sulle rate residue del mutuo stesso..."*, comportando un addebito aggiuntivo su ciascuna delle rate pari ad euro 10,91.

La banca ha rilevato come dalla decisione dell'ABF richiamata dalla reclamante non emergerebbe alcun fondamento normativo della pretesa illegittimità del metodo di calcolo utilizzato, dal momento che la decisione in questione *"...pare fondarsi sulla constatazione (non "corretta") che le rate sospese sono poste "in coda" al piano di ammortamento e che l'allungamento della durata del mutuo determina un incremento del numero delle rate..."*, contestando poi anche l'ulteriore insegnamento contenuto nella decisione citata, secondo il quale, in tale ipotesi, gli interessi dovrebbero essere calcolati sulla sola quota capitale delle rate sospese, e notando come non sarebbe chiaro quale metodologia di matematica finanziaria la banca dovrebbe utilizzare.

La banca ha dunque concluso di non poter effettuare un diverso calcolo del piano di ammortamento.

La cointestataria del mutuo, non ritenendo soddisfacente la risposta della banca, ha proposto ricorso all'ABF, in data 4 marzo 2014, esponendo di avere stipulato nel luglio 2008 un mutuo prima casa per un importo di 40.000 euro, da rimborsare in 120 rate da

443 euro ciascuna, riepilogando lo svolgimento della vicenda appena descritta, e dichiarando di avere accettato la sospensione, a seguito della comunicazione della banca, dopo avere telefonato alla banca *“...comunicando di non sospendere in quanto non avevo subito danni, ma mi fu risposto che la sospensione era automatica e non portava costi aggiuntivi. Se non volevo aderire dovevo recarmi di persona per firmare la rinuncia. Fidandomi delle parole dell'allora Direttore accettai la sospensione...”*.

Accertato in seguito l'importo dell'addebito per interessi, che aveva inizialmente interpretato come un costo per la riattivazione della rata, aveva appreso dalla banca che avrebbe dovuto pagare l'importo aggiuntivo per tutte le rimanenti rate ed aveva scritto alla banca non sembrandole giusto che per la sospensione ammontante ad un totale di euro 2.658,48 dovesse pagare la somma di euro 807.34 di interessi.

La ricorrente conclude affermando di appellarsi *“...all'ABF per fare chiarezza...”*.

La banca ha presentato le proprie controdeduzioni il 24 aprile 2014, richiamando le circostanze già ricordate relative alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ed affermando che *“...In buona sostanza l'oggetto del presente ricorso riguarda l'asserita mancata informazione resa alla controparte da parte della scrivente Banca...”*, richiamando in proposito le affermazioni della ricorrente secondo le quali le sarebbe stato assicurato che la sospensione non avrebbe comportato costi aggiuntivi.

La banca afferma in proposito di avere *“...ottemperato con diligenza e trasparenza al proprio onere di informazione...”*, ricordando la comunicazione scritta riportata in precedenza, rilevando come la ricorrente abbia confuso i costi aggiuntivi con gli interessi maturati nel periodo di sospensione, senza prestare attenzione alle spiegazioni fornite dalla banca.

Nel merito, la banca osserva che la sospensione *“...non comporta, ovviamente, la rinuncia da parte della Banca a percepire gli interessi relativi al medesimo periodo di sospensione, bensì la loro sola posposizione...”*, interessi che devono essere inquadrati tra gli interessi compensativi, e *“...che vengono ad aggiungersi a quelli già inclusi nell'ammontare delle rate ricomprese nel piano di ammortamento...”*, la cui maturazione *“...non può essere impedita da un provvedimento che disponga la sospensione dei termini di pagamento...”*.

Il Collegio di Milano, nell'esaminare il ricorso, dopo avere descritto lo svolgimento dei fatti e riportato la tesi della banca relativa all'applicabilità del criterio di calcolo degli interessi previsto dal “Piano Famiglie”, afferma di ritenere che gli interessi dovuti per la sospensione dovrebbero essere calcolati sulla sola quota capitale delle rate sospese, evitando in questo modo *“...duplicazioni indebite e con una corretta remunerazione del mutuante. La*

tesi della Banca rischierebbe, invece, di sottoporre il cliente ad un trattamento addirittura peggiore di quello iniziale...”.

Il Collegio rileva, peraltro, che “...Questa linea non registra, tuttavia, unanimità di vedute...”, richiamando una pronuncia del Collegio di Roma, e ad altre rimessioni al Collegio di Coordinamento da parte dello stesso Collegio di Milano e di quello di Roma, citando due ipotesi nelle quali la rimessione aveva riguardato la sospensione disposta in base al “piano Famiglie” ABI, e quella disposta a seguito dell’adesione del ricorrente al Fondo di Solidarietà.

Il Collegio territoriale ha pertanto concluso che appariva “...opportuno, in ragione della delicatezza della materia e della rilevanza anche giuridica del problema, rimettere il ricorso alla valutazione del Collegio di Coordinamento, al fine di segnare una direttrice nomofilattica...”.

DIRITTO

La questione rimessa alla valutazione del Collegio di Coordinamento verte sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca mutuante in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta per effetto dell’art.8 del DL n.74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell’Emilia Romagna ove la ricorrente risiede.

In particolare, anche se nel ricorso la ricorrente conclude chiedendo di “*fare chiarezza*”, non è dubbio, a giudizio di questo Collegio, che la domanda abbia ad oggetto non tanto, come afferma la resistente, “...*l’asserita mancata informazione resa alla controparte da parte della scrivente Banca...*”, ma più propriamente il ricalcolo degli interessi dovuti a seguito della sospensione e la restituzione di quanto pagato in eccesso, come reso evidente dalla censura di eccessività della somma calcolata a tale riguardo dalla banca, che viene riportata nello stesso ricorso prima della conclusione già ricordata.

Come emerge dalla narrativa dei fatti, è pacifico tra le parti che il pagamento delle rate del mutuo sia stato sospeso per sei mesi, dopo l’entrata in vigore del DL n 74/2012 e che, in relazione al periodo di sospensione del pagamento delle rate sospese la banca abbia applicato gli interessi sull’intero capitale residuo.

La normativa applicabile nel caso concreto è costituita dal D.L. N. 74 del 6 giugno 2012 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2012, n. 131). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2012, n. 122. - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, comprensivi dei relativi interessi.

Sulla questione qui controversa, i collegi ABF hanno finora prevalentemente affermato che gli interessi devono essere calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e non invece sul capitale che residui al momento in cui la sospensione ha avuto luogo, e ciò in considerazione proprio della funzione della moratoria legale, volta ad agevolare la parte debitrice.

In linea generale si deve osservare che ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa. E tale recupero, ove le rate di mutuo sospese (comprehensive degli interessi contrattuali incorporati) non siano corrisposte immediatamente e per l'intero dopo la sospensione, non può che avvenire, secondo criteri di matematica finanziaria, facendo slittare in misura corrispondente il piano di ammortamento e spalmando sull'intero capitale residuo gli interessi di sospensione (in linea con quanto è previsto nell'accordo ABI-Consumatori, che infatti ha natura negoziale ed è volto a conseguire il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagiate di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente diviso).

Quando invece la sospensiva è prevista dalla legge, è ad essa che occorre avere riguardo.

Ora, l'art.8 del D.L. 6.6.2012, n.74, emanato a seguito del terremoto che ha colpito nel maggio del 2012, tra gli altri, i territori dell'Emilia Romagna (e convertito in legge 1.8.2012, n.122) ha previsto una moratoria del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. La norma però nulla dice in ordine al diritto della banca di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria né sul criterio di calcolo di tali interessi al termine della sospensiva.

Si tratta di vedere perciò se possa applicarsi alla fattispecie la disciplina prevista per altre due ipotesi di sospensione delle rate di mutuo, più volte sottoposte all'esame dell'ABF: il caso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, regolato da una

legge, e il c.d. Piano famiglie, disciplinato in via convenzionale, per lo più con adesione e richiamo agli accordi intercorsi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori (riconducibile a una sorta di contratto normativo), salve diverse convenzioni dei singoli interessati. E' di tutta evidenza che quest'ultima ipotesi, ove non sia esplicitamente richiamata dalle parti, è inapplicabile al caso qui in esame, avendo natura contrattuale ed essendo regolata da uno specifico documento tecnico, cui gli interessati possono o meno aderire o derogare.

Né si potrebbe far derivare tale applicabilità, nel caso concreto, dalla comunicazione iniziale inviata ai due intestatari del mutuo, ricordata nella narrativa, nella quale la banca, sulla base di un'autonoma valutazione della disciplina applicabile, si limita a fare riferimento alla maturazione degli interessi durante il periodo di sospensione ed alla proroga del finanziamento, senza nulla aggiungere in merito ai criteri di quantificazione degli stessi interessi ed alla determinazione della base di calcolo, così che la mancata risposta dei clienti non potrebbe in alcun modo rilevare ai fini dell'accettazione di tali modalità e del perfezionamento di un accordo, come avviene invece nell'ipotesi di adesione al Piano Famiglie ABI.

La possibilità di utilizzare lo strumento analogico ha ragione dunque di porsi soltanto rispetto alla legge n.244 del 2007, relativa all'acquisto della prima casa, la quale, nel consentire la sospensione del pagamento delle rate in presenza di determinati eventi pregiudizievoli per i mutuatari, accolla allo Stato, per evidenti esigenze solidaristiche, attraverso la costituzione di un Fondo gestito dalla Consap (e denominato appunto di "solidarietà), l'onere di versare alle banche la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui secondo criteri standardizzati. Una lettura aderente allo spirito della legge, pur in assenza di esplicite indicazioni, induce a ritenere che si sia così voluto attribuire al mutuatario l'intero beneficio economico correlativo al costo dell'operazione della sospensione del mutuo, sul chiaro presupposto fattuale della mancanza di mezzi necessari per sostenerne il peso. Egli infatti può accedere al beneficio in presenza di circostanze eccezionali gravi e impreviste, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare e che, considerati particolari requisiti di meritevolezza del mutuatario, gli impediscono economicamente di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione principale (v. D.M. 21 giugno 2010, n.132 ove, nelle premesse, si afferma espressamente che ai fini del conseguimento del beneficio di legge "il richiedente deve dimostrare di "non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate di mutuo").

In tal modo il legislatore, nell'accordare il beneficio, ha distribuito il relativo costo tra la collettività, che attraverso il Fondo ripaga le banche del danno emergente, e le banche medesime che perdono lo spread (corrispondente al mancato guadagno), avendo esse però la possibilità di recuperarlo reinvestendo immediatamente sul mercato finanziario il capitale pubblico loro erogato dal Fondo.

Senonchè la sospensiva connessa all'evento sismico è diversa da quella che riguarda il Fondo di solidarietà (il quale, giova sottolinearlo, dispone di una dotazione patrimoniale di limitata destinazione).

Infatti la sospensiva connessa all'evento sismico, benchè operi automaticamente (e tuttavia con facoltà di rinuncia dell'interessato), non si basa sul presupposto di una situazione sopravvenuta di mancanza di risorse economiche in capo al singolo mutuatario, ma riposa sulla considerazione che le popolazioni residenti nei territori colpiti dal terremoto vengono a trovarsi indistintamente in un contesto ambientale emergenziale avverso che rende per loro estremamente difficile il rispetto dei termini per lo svolgimento dei processi civili penali amministrativi e tributari (art.6), così come il rispetto dei termini per gli adempimenti e i versamenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale e altresì per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura (art.8), loro erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari (e ciò vale anche per gli uffici finanziari rispetto ai termini di legge per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle imposte a carico dei contribuenti).

In ogni caso la legge ha reputato di concedere la moratoria, che però postula la regolarizzazione dei versamenti dovuti alla data di cessazione della moratoria stessa, durante la quale l'evento sismico è normativamente qualificato come causa di forza maggiore ai sensi dell'art.1218 c.c.

Per quanto qui interessa, si tratta dunque, per essere più precisi, di una causa legale giustificativa del ritardo (impossibilità giuridica) nell'adempimento di obblighi di pagamento di un finanziamento bancario per il periodo di durata della sospensiva.

Così delineata la natura della sospensiva in esame, che per la sua specificità non può essere sottoposta analogicamente alla particolare disciplina relativa al Fondo di solidarietà, di cui tuttavia condivide la impronta solidaristica (affermata nella stessa intitolazione del D.L. n.74/2012 avente ad oggetto interventi urgenti "in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici"), pare evidente che, secondo i principi generali, una volta cessata la moratoria, il mutuatario avrebbe l'obbligo di pagare senza indugio l'intero debito inerente al periodo di sospensione.

Senonchè tale obbligo va coniugato con quello di versare le (altre) rate previste nel piano di ammortamento, man mano che vengono a scadenza dopo la cessazione della moratoria, e che per ciò stesso non cadono nel periodo di sospensione.

Ora non sembra possibile considerare compatibile con lo spirito solidaristico della legge destinata ad alleviare il disagio socio economico delle popolazioni colpite dall'evento sismico (al punto da prevedere nell'art.8 comma 1 del D.L.74 del 2012 che taluni adempimenti tributari vengano regolarizzati "senza sanzioni e interessi"), l'ipotesi che il mutuatario, cessata la moratoria, debba versare in via cumulativa le rate sospese in aggiunta a quelle non sospese e scadenti subito dopo la moratoria, giacchè in tal caso il beneficio della sospensione si risolverebbe nel sacrificio di immobilizzare per il periodo di sospensione il denaro occorrente a corrisponderle. E' inevitabile perciò ritenere che la sospensione comporti un allungamento del piano di ammortamento corrispondente alla durata della sospensione stessa.

Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell'evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzata del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione, deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare interessi corrispettivi, calcolati però non sull'intero capitale residuo, ma sull'ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo). Gli "interessi di sospensione" vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.

Il principio così enunciato, oltre ad essere coerente con la descritta *ratio legis*, fortemente solidaristica, tiene conto da un lato del fatto che gli interessi, non essendo prevista una perdita a carico delle banche, vengono ad aggiungersi a quelli contrattuali già incorporati nell'ammontare delle rate scadute, e calcolati *ab origine* secondo il piano di ammortamento, e dall'altro che la sospensiva legale del pagamento delle rate, concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al mutuatario (arg. ex art.1256 c.c.), non può metterlo in una posizione debitoria peggiore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza di sospensione, laddove invece l'approdo interpretativo perorato dall'intermediario si fonda sulla implicita ascrizione di responsabilità alla parte ricorrente del ritardo

nell'adempimento, senza tenere conto che il mutuatario è il soggetto debole che la legge ha inteso tutelare.

Nè siffatto convincimento collide con la natura facoltativa della fruizione della sospensiva, a cui la ricorrente non ha espresso rinuncia, perché essa risponde comunque all'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, mentre il corrispettivo diritto dell'intermediario di esigere gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, lungi dall'essere eliso, viene razionalmente determinato con riferimento alle sole rate scadute e non all'intero capitale residuo al momento del verificarsi della sospensione con equo contemperamento delle reciproche ragioni. Diversamente opinando, il costo della operazione verrebbe ad assumere proporzioni talmente gravose per il mutuatario che persino immaginando il ricorso alternativo a un secondo finanziamento presso altro intermediario al fine di procurarsi il capitale necessario al pagamento delle rate oggetto della sospensione, il sacrificio economico potrebbe risultare per il mutuatario inferiore rispetto all'esito postulato dalla tipologia di calcolo praticato dalla banca resistente. E ciò basterebbe a rivelare la incongruenza tra i mezzi adoperati e i fini di tutela perseguiti in favore di persone "sfortunate" da una legge speciale (anche ai fini dell'applicazione delle norme sulle segnalazioni alla Centrale rischi), la cui manifesta irragionevolezza sarebbe a quel punto passibile di censura di incostituzionalità (ai sensi dell'art.3 della Costituzione).

Da quanto detto consegue che l'intermediario è tenuto a rimborsare gli interessi di sospensione addebitati in eccesso rispetto al criterio di calcolo sopra enunciato, anche se in misura inferiore a quanto preteso dalla ricorrente, come reso evidente dal richiamo della stessa, nel reclamo, alla pronuncia 13 giugno 2013 del Collegio ABF di Roma, e quindi alla pretesa applicabilità di una base di calcolo degli interessi limitata alla quota capitale delle rate sospese, e non all'intera rata, come qui ritenuto.

Il ricorso va quindi parzialmente accolto con le ulteriori statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla ricorrente quella di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5877 del 29 luglio 2015

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA